ATTUAZIONE DELLA LEGGE 27 SETTEMBRE 2021, N. 134

Art. 89-bis

Disposizioni transitorie in materia di udienza predibattimentale

Le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d), relative all'udienza di comparizione predibattimentale a seguito di citazione diretta, si applicano nei procedimenti penali nei quali il decreto di citazione a giudizio e' emesso in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto

Versione in vigore dal 4 aprile 2024, non più in vigore dal 1 maggio 2024 · versione 9

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134
Estremi	Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150
Titolo	VI — Disposizioni transitorie, finali e abrogazioni
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 17 ottobre 2022

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-150-2022/art-89-bis-disposizioni-transitorie-in-materia-di-udienza-predibattimentale/versione/9

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it